

# Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento: riepilogo delle misure da recenti provvedimenti

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 19 Gennaio 2021

Il Decreto Legge n. 3/2021 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione (precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020).



Il [Decreto Legge n. 3/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, recante "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari", ha differito al 31 gennaio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020.

Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 3/2021.

*Potrebbe interessarti anche:*

["Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle esattoriali?"](#)

## Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

**Differimento al 31 gennaio 2021** del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati

all'Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 (\*) al 31 gennaio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 28 febbraio 2021.

*(\*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.*

### **Sospensione attività di notifica e pignoramenti**

**Sospensione fino al 31 gennaio 2021** delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Vedi anche: [D.L. n. 129/2020: stop ai pignoramenti](#)

### **Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00**

Sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

#### **Pagamento cartelle: attenzione alla definizione agevolata**

Il "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha differito al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal "Decreto Rilancio", e introdotto importanti novità sull'istituto della rateizzazione.

Vedi: [Rottamazione-ter: è slittato al 1° marzo 2021 il termine per pagare le rate del 2020](#)

Nota dell'[AgenziaEntrateRiscossione](#) pubblicata sul proprio sito internet sul Decreto legge n. 3/2021.

*Per ulteriori approfondimenti ti invitiamo a leggere:*

["Sospensione della riscossione fino al 31 gennaio"](#)

["La scadenza dei tributi precedentemente sospesi: oggi 18 gennaio 2021"](#)

19 gennaio 2021

Vincenzo D'Andò